

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

LEGGE REGIONALE

Dichiarazione di interesse locale di biblioteche, musei, archivi
e istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli en
ti locali territoriali

4

LEGGE REGIONALE

"Dichiarazione di interesse locale di biblioteche, musei, archivi e istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali territoriali".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 in relazione all'art. 49 e degli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977, disciplina il riconoscimento di Enti ed istituzioni culturali di Enti non territoriali, comunque di interesse locale, nei cui confronti esplica tutte le funzioni amministrative rivenienti da leggi regionali e statali ai sensi del citato D.P.R. 24.7.77, n. 616 e del D.P.R. n. 3 del 14.1.1972.

Art. 2

La Regione rilascia la dichiarazione di "interesse locale" a biblioteche, musei, archivi, istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali territoriali che ne abbiano i requisiti.

L'istanza dei soggetti proprietari deve essere corredata da:

- dichiarazione di proprietà;
- relazione tecnico-scientifica sulla consistenza del patrimonio librario, archivistico, storico-artistico;
- relazione sulla consistenza e la situazione delle strutture disponibili (planimetria dei locali di esposizione, planimetria della zona di insediamento dell'immobile, ecc.);
- relazione sulla situazione patrimoniale e le fonti di finanziamento;
- relazione sul numero e grado di qualificazione del personale impiegato nella gestione e nell'attività;
- dichiarazione che garantisce l'apertura al pubblico, l'uso pubblico;
- dichiarazione di partecipazione allo schedario unico regionale;
- dichiarazione di adeguamento dei servizi e degli standards tecnici alle norme statali e regionali vigenti;
- nulla-osta della Soprintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici o archivistica, qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.

Art. 3

L'istruttoria della istanza, a cura degli Uffici del competente Assessorato regionale alla Cultura, va corredata da una analisi dell'attività svolta dalla istituzione richiedente e dei bisogni e

spresi dalla comunità in cui l'Ente o Istituto opera, in relazione alle strutture pubbliche o private già operanti nel settore e dal verbale della ricognizione dei beni che deve essere effettuato a cura del predetto Assessorato. Il verbale deve essere comprensivo dell'inventario dei beni.

Art. 4

All'accertamento dell'"interesse locale" concorrono i requisiti seguenti:

- a) che le istituzioni operino nel territorio regionale;
- b) che la loro attività sia attinente precipuamente alle comunità regionali;
- c) che coinvolgano risorse intellettuali e locali;
- d) che riflettano caratteristiche storiche di aree culturali locali;
- e) che offrano servizi culturali finalizzati precipuamente alla comunità regionale.

Art. 5

La dichiarazione di interesse locale avviene con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere dell'Amministrazione comunale competente per territorio e della competente Commissione consiliare permanente, che devono essere espressi perentoriamente entro 60 giorni dalla richiesta della Regione. Trascorso inutilmente tale termine la Giunta regionale delibera prescindendo dal parere.

Art. 6

Gli Enti e Istituzioni, ottenuto il riconoscimento di "interesse locale", sono tenuti alla osservanza delle norme regionali e statali che ne disciplinano l'attività.

La dichiarazione può essere revocata per accertata inosservanza delle normative vigenti con le stesse modalità della concessione.

Art. 7

Per gli archivi storici, i privati detentori, nel chiedere il riconoscimento dell'interesse locale, debbono ottemperare alle norme previste dalle vigenti leggi dello Stato in materia di conservazione degli archivi.

Art. 8

Gli Enti e le Istituzioni dichiarate di "interesse locale", ai sensi della presente legge, possono essere ammessi ai piani di intervento previsti dalla Regione ai sensi delle vigenti leggi in materia di biblioteche, archivi, musei.

6
Art. 9

NORMA TRANSITORIA

Gli Enti interessati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare al Presidente della Regione istanza per il riconoscimento.

Entro i sei mesi successivi dal termine di scadenza di cui in innanzi la Regione deve provvedere in merito.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Bellifemine)

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

E' estratto del verbale della seduta del 21 ottobre 1981
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (Bellifemine)